



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Attuazione delle misure del PNRR**

*Dicembre 2021*

## NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

**M1C1 - Riforma del Sistema giudiziario<sup>1</sup>**

Sistemi giudiziari efficienti sono essenziali per garantire la legalità, per sostenere il clima degli investimenti e la concorrenza di mercato e per favorire la propensione al credito delle imprese, con riflessi positivi sulla crescita economica nel medio-lungo periodo. Assieme all'indipendenza del giudizio e a eque condizioni di accesso, la ragionevole durata dei procedimenti è considerato un elemento essenziale per il buon funzionamento di un sistema giudiziario. I tempi lunghi di risoluzione delle controversie generano incertezza per cittadini e imprese.

L'eccessiva lunghezza dei procedimenti in Italia è rilevata da tutte le indagini comparative internazionali e in base a più indicatori<sup>2</sup>; è considerata un ostacolo a investire nel nostro Paese, nonché un freno alla competitività. Il tema è presente anche nel dibattito nazionale e, a partire dal 2012, la durata effettiva dei procedimenti è uno degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) il cui andamento viene analizzato nel Documento di economia e finanza.

Nonostante miglioramenti nel corso dell'ultimo decennio, la durata dei processi è ancora eccessiva e rimane fortemente influenzata dallo dell'arretrato storico. **Il Piano nazionale di ripresa e resilienza offre la possibilità di rafforzare l'azione delle riforme già in corso in questo settore agendo principalmente su fattori organizzativi e investendo in capitale umano e nella digitalizzazione delle procedure.**

Nell'ambito della missione n. 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), componente "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", il PNRR prevede **28 tra milestone e target** rivolti al soddisfacimento delle finalità di riforma e di investimento di interesse del settore giustizia.

**Per quanto concerne le Riforme, la riforma del sistema giudiziario è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali**, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. La riforma del sistema giudiziario interviene per migliorare la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario ed individua i seguenti ambiti di intervento prioritari: **la Riforma del processo civile, la Riforma del processo penale e la Riforma del quadro in materia di insolvenza**. Nel complesso, si **incentra soprattutto sulla semplificazione delle procedure esistenti e sull'incremento della produttività degli uffici giudiziari** sia per quanto riguarda la giustizia civile che quella penale. Tra gli obiettivi è quello di ridurre del 40% i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali e del 25% i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. Attraverso la riforma si vuole, inoltre, ridurre, entro giugno 2026, del 90% il numero delle cause pendenti presso i tribunali ordinari civili e presso le corti d'appello civili.

Il Governo ha, pertanto, proceduto ad avviare la riforma del sistema giudiziario attraverso due disegni di legge delega e un decreto legge:

- **Disegno di legge delega al governo della riforma del processo civile** presentato al Senato (A.S. 1662) il 9 gennaio 2020 – Testo approvato in prima lettura dal Senato il 21 settembre 2021 e in via definitiva in data 25 novembre 2021 dalla Camera dei Deputati;
- **Disegno di legge delega al Governo della riforma del processo penale** approvato in via definitiva: legge 27 settembre 2021 n. 134;
- Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 **Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale**, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

<sup>1</sup> Aggiornamento al 24 dicembre 2021

<sup>2</sup> World Bank, indagine *Doing Business* (<https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness>); il Quadro annuale di valutazione della giustizia dell'Unione europea ([https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard\\_it](https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it)) e i dati della Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa – CEPEJ (<https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems>).

L'entrata in vigore della normativa (cioè l'approvazione dei due disegni di legge e del decreto legge) è associata al conseguimento di tre Milestone a scadenza dicembre 2021 (T4 2021):

- **milestone M1C1 29 “Processo Civile”** (T4 2021) per il miglioramento dell'efficienza del processo civile, oltre alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- **la milestone M1C1 30 “Processo Penale”** (T4 2021) per il miglioramento dell'efficienza del processo penale ed in materia di giustizia riparativa e regolamentazioni per la definizione veloce dei procedimenti giudiziari; in materia penale, il Governo intende riformare la fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ampliare il ricorso a riti alternativi; rendere più selettivo l'esercizio dell'azione penale e l'accesso al dibattimento; definire termini di durata dei processi
- **la milestone M1C1 31 “Insolvenza”** (T42021) per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo legato all'insolvenza.

Sono inoltre previsti dal Piano **due distinti investimenti** rivolti rispettivamente a<sup>3</sup>:

- un reclutamento straordinario di personale a tempo determinato per il recentemente istituito Ufficio del processo, finalizzato alla realizzazione di un piano per la **riduzione dei tempi delle procedure arretrate** e per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari
- **la digitalizzazione** del sistema giustizia attraverso il potenziamento delle infrastrutture con la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti, la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico e la progettualità di *data-lake*

A tale scopo il Governo ha definito il quadro e le modalità di assunzione del personale tramite il:

- **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113** recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.».

L'entrata in vigore del decreto legge è associata al conseguimento della seguente Milestone a scadenza dicembre 2021 (T4 2021):

- **la Milestone M1C1 32 “Procedure di assunzione per i tribunali”** (T42021)

All'investimento relativo alla Digitalizzazione non sono associate Milestone o Target a scadenza 2021. Si tratta di 5 target ed una Milestone la cui prima scadenza è Q4 2023

Questa nota di aggiornamento di fine dicembre 2021 analizza nel dettaglio come le misure approvate rispondano ai criteri necessari per raggiungere gli obiettivi e i traguardi indicati nel PNRR così come approvato dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo del 13 luglio 2021.

<sup>3</sup> Analogo investimento, sebbene di dimensioni minori, è indirizzato alla giustizia amministrativa (M1 C1 33 e M1 C1 41). Il sistema giudiziario è oggetto anche di un investimento sulle cittadelle giudiziarie volto alla costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia (missione M2 investimento 1.2).

Fig. 1: Obiettivi e traguardi del PNRR, relative misure adottate e tempistiche.

Milestone (M)/target (T)	Atti normativi di riferimento	Scadenza ✓ Raggiunta ✗ Non raggiunta
M: Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile M1C1 29	Legge delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie	✓ 31 dicembre 2021
M: Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale M1 C1 30	Legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziaria	✓ 31 dicembre 2021
M: Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza M1 C1 31	DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia	✓ 31 dicembre 2021
M: Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1 C1 32	DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.	✓ 31 dicembre 2021

Legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”

Legge 24 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”

---

## Sommario

<u>1.</u>	<u>Descrizione della Misura</u> .....	6
<u>2.</u>	<u>Stato di avanzamento della Misura</u> .....	8
<u>3.</u>	<u>Verifica stato di avanzamento Milestone e Target in scadenza nel 2021</u> .....	11
3.1.	Milestone “Processo Civile” (M1C1- 29).....	11
3.2.	Milestone “Processo penale“ (M1C1- 30) .....	24
3.3.	Milestone “Insolvenza” (M1C1- 31).....	39
3.4	Milestone “Procedure di assunzione per i Tribunali” (M1C1- 32).....	44
	<u>Appendice</u> .....	46

## 1. Descrizione della Misura

### **MISURA: Riforma del settore giudiziario**

#### 1. Obiettivi della Misura

##### **Asse 2 - Giustizia**

##### **Riforma 1.4 – Giustizia civile**

La riforma si incentra principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti a ridurre il numero di casi presso gli uffici giudiziari semplificando le procedure esistenti, abbattendo l'arretrato e incrementando la produttività degli uffici medesimi. Per contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari è accentuato il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in primis l'arbitrato e la mediazione. Nel giudizio di primo grado, si attua una concentrazione delle attività processuali nella prima udienza di comparizione delle parti, prevedendo che le parti stesse debbano, prima di tale udienza, indicare specificatamente tutte le domande e le richieste istruttorie. Inoltre, si eliminano talune udienze non essenziali per il processo e si attua la possibilità che le udienze vengano tenute con modalità cartolari o da remoto. Sotto altro profilo, si introducono dei filtri nel giudizio di primo grado prevedendo che il giudice possa emanare delle ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto allorquando la domanda è, rispettivamente, fondata (e le contestazioni del convenuto manifestamente infondate) ovvero manifestamente infondata o contraddittoria. La semplificazione è perseguita, con riferimento al procedimento di appello, potenziando il filtro di ammissibilità, aumentando i casi in cui è competente a pronunciarsi un solo giudice, garantendo l'effettiva attuazione di tempi procedurali. Vengono inoltre introdotti elementi di razionalizzazione del procedimento davanti la Corte di cassazione e, in una ottica di deflazione del contenzioso, viene introdotto un nuovo istituto, il “rinvio pregiudiziale in cassazione” che consentirà alla Corte di cassazione di esprimere il principio di diritto concernente una data questione nell'immediatezza e non a distanza di anni. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari. La riforma prevede anche l'abbattimento dell'arretrato negli uffici giudiziari, obiettivo raggiungibile grazie alle assunzioni temporanee previste da uno specifico investimento 1.8 del Piano.

##### **Riforma 1.5 – Giustizia penale**

La riforma è principalmente volta alla riduzione del tempo del giudizio penale, individuando un ampio ventaglio di interventi, semplificando le procedure esistenti e incrementando la produttività degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di ricorso a procedure semplificate, diffondendo l'uso della tecnologia digitale, assicurando scansioni temporali stringenti dell'udienza preliminare, riesaminando il sistema delle notificazioni per renderlo più efficace. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari.

##### **Riforma 1.6 – Insolvenza**

La riforma è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. Sono stati introdotti meccanismi di allerta sia a carico del collegio sindacale sia a carico di creditori qualificati in possesso di informazioni rilevanti in ordine alla situazione del debitore. E' stato introdotto il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”.

##### **Riforma 1.7 – Giustizia tributaria**

Obiettivo di questa riforma è rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.

**Riforma 1.8 – Digitalizzazione del sistema giudiziario**

La riforma prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico obbligatorio e il completamento del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado, esclusa l'udienza preliminare. Da ultimo intende introdurre una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione.

**Investimento 1.6 - Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali**

L'investimento ha l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure. Tra le amministrazioni centrali figurano: i) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ii) il sistema giudiziario, iii) il Ministero della Difesa, iv) il Ministero dell'Interno e v) la Guardia di Finanza.

**Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi.**

Obiettivo di questo investimento è agire a breve termine sui fattori organizzativi di modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e realizzando un cambiamento epocale grazie alle risorse straordinarie previste dal piano. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio del processo", consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investimento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario.

**2. Raccomandazioni a cui risponde la Misura (CSR 2019 e CSR 2020)**

Nelle *Country Specific Recommendations* indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la Commissione Europea, pur dando atto dei progressi compiuti negli ultimi anni, **invita l'Italia ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile; a favorire la repressione della corruzione**, anche attraverso una minore durata dei procedimenti penali; e a velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie. La relazione dell'anno 2020 della Commissione Europea sottolinea la particolare rilevanza di questi fattori di criticità nel contesto dell'emergenza pandemica

L'attuazione della misura permetterà di rispondere **alle seguenti raccomandazioni della Commissione Europea (Country-specific Recommendation, CSR):** Nel documento CE: Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia che ha accompagnato la Proposta di decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano, la Commissione ha inteso esplicitamente dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese emesse per l'Italia [...]"Ci si attende che il piano affronti un sottoinsieme significativo delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia tanto nel 2019 quanto nel 2020"....] e in quest'ottica le misure incluse nel piano riguardanti la Giustizia e finalizzate ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile; a favorire la repressione della corruzione, anche attraverso una minore durata dei procedimenti penali e a velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie sono coerenti con le sfide e le priorità individuate nel progetto di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro.

**CSR 2019 – 3.2** migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali;

**CSR 2019 – 4.1** ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore;

**CSR 2019\_4.2** Migliorare l'efficacia della lotta alla corruzione riformando le norme procedurali per ridurre la durata dei processi penali.

**CSR 2020– 4.1** migliorare l'efficienza del sistema giudiziario

### 3. **Amministrazione Responsabile**

Ministero della Giustizia

#### 4. **Milestone a scadenza 2021**

Le *Milestone* a scadenza 2021 sono 4:

**MIC1 29** Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile

**MIC1 30** Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale

**MIC1 31** Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza.

**MIC1 32** Procedure di assunzione per i tribunali

## 2. Stato di avanzamento della Misura

### Riforma del processo civile e del processo penale

L'impegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la giustizia è di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei giudizi civili e del 25% quelli penali. Tali *target* finali delle riforme sono misurati in base al *disposition time*, un indicatore prospettico del tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti ottenuto confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno, espresso in numero di giorni<sup>4</sup>.

I traguardi intermedi (*milestone*) rappresentano le tappe principali che consentono l'avvicinamento al target ed il suo successivo conseguimento.

La legge sulla riforma del processo penale (approvata in via definitiva dal Parlamento il 23 settembre 2021) e il disegno di legge per la riforma del processo civile (approvato in prima lettura il 21 settembre 2021 e in via definitiva il 25 novembre 2021 dalla Camera dei Deputati), entrambi delegano il Governo ad intervenire **sugli ambiti e sulle materie** che possano risolvere le criticità più importanti legate al sistema giudiziario nel suo complesso.

#### *Riforma del processo civile*

La legge delega sulla riforma del processo civile prevede una serie di misure che agiscono per raggiungere l'obiettivo di una **drastica riduzione dei riti speciali, per l'incentivazione all'uso delle risoluzioni alternative delle controversie** (tramite il potenziamento della mediazione, arbitrato e negoziazione assistita), **l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione** sostituito dal rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica, oltre **al potenziamento del processo civile telematico**. Nel giudizio di primo grado, si attua una concentrazione delle attività processuali nella prima udienza di comparizione delle parti, prevedendo che le parti stesse debbano, prima di tale udienza, indicare specificatamente tutte le domande e le richieste istruttorie. Inoltre, si eliminano talune udienze non essenziali per il processo e si attua la possibilità che le udienze vengano tenute con modalità cartolari o da remoto. Sotto altro profilo, si introducono dei filtri nel giudizio di primo grado prevedendo che il giudice possa emanare delle ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto allorquando la domanda è, rispettivamente, fondata (e le contestazioni del convenuto manifestamente infondate) ovvero manifestamente infondata o contraddittoria.

Quanto al giudizio d'appello, esso prevede il **potenziamento del filtro di ammissibilità** e la semplificazione della fase istruttoria del procedimento. Vengono inoltre introdotti elementi di razionalizzazione del procedimento davanti la Corte di cassazione e, in una ottica di deflazione del contenzioso, viene introdotto un nuovo istituto, il "rinvio pregiudiziale in cassazione" che consentirà alla Corte di cassazione di esprimere il principio di diritto concernente una data questione nell'immediatezza e non a distanza di anni.

È espressamente previsto che i **decreti attuativi della legge delega intervengano individuando strumenti di risoluzione alternative delle controversie** e definendo nello specifico i criteri per i quali la mediazione è condizione di procedibilità.

<sup>4</sup> Indicatore utilizzato ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) e dello EU Justice Scoreboard della Commissione europea, per il quale la durata viene approssimata dal tempo necessario per esaurire i procedimenti aperti, assumendo di mantenere la medesima capacità di smaltimento osservata nell'anno. L'indicatore durata effettiva dei procedimenti misura, invece, il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento e il suo valore tende a dipendere dall'anzianità dei procedimenti definiti e dai criteri di priorità per la definizione dei procedimenti adottati dagli uffici.

## **Riforma del processo penale**

La legge di riforma del processo penale introduce modifiche al sistema attuale per diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza **di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione**. Misure sono rivolte **al potenziamento delle garanzie difensive** e della tutela della vittima del reato, **alla rimodulazione dei termini di durata delle indagini**, alla **revisione del sistema di notifica**, **all'incentivazione dei procedimenti speciali** e a una maggiore selettività nell'accesso al dibattimento e al giudizio di appello. Una innovativa disciplina concerne **la ragionevole durata del giudizio di impugnazione**, del quale è prevista **l'improcedibilità in caso di eccessiva durata**.

La legge delega in materia di riforma del processo penale (M1C1-30), estremamente articolata, si basa su alcuni elementi che dovranno essere declinati con l'adozione dei provvedimenti attuativi, come la possibilità di estinzione di alcuni reati e l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale, accompagnato da incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali.

Nel perseguire l'obiettivo di una riduzione dei tempi della giustizia penale e ridurre la pressione sul sistema giudiziario, la riforma estende infatti le possibilità di estinguere il reato, o comunque di renderlo improcedibile, in caso di condotte riparatorie e, in particolare, di risarcimento del danno.

Per raggiungere i medesimi obiettivi di razionalizzazione e maggiore celerità, nel rispetto dei principi del giusto processo, la legge delega introduce pure importanti novità nella disciplina processuale, attraverso misure preordinate: ad assicurare la transizione digitale; ad introdurre rimedi giurisdizionali contro le eventuali stasi del procedimento e filtri che consentano di selezionare i processi davvero meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice; a potenziare il ricorso ai riti alternativi, in particolare il patteggiamento (che potrà estendersi, quando sia 'allargato', anche alle pene accessorie e alla loro durata ed in ogni caso alla confisca facoltativa), e a razionalizzare l'udienza preliminare (che viene valorizzata per un numero più ristretto di reati e con una più stringente regola di giudizio: il giudice dovrà infatti pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna); a favorire, infine, la maggiore snellezza del giudizio di primo grado (in particolare attraverso una rivisitazione della disciplina dell'assenza dell'imputato e della riassunzione della prova in caso di mutamento del giudice), e dei procedimenti d'impugnazione (appello e cassazione).

Quanto in particolare ai procedimenti d'impugnazione, va ricordato che tra le principali criticità del procedimento di appello vi sono i c.d. tempi di attraversamento (vale a dire i tempi in cui il processo non viene effettivamente celebrato in attesa del compimento di attività prevalentemente amministrative, necessarie per trasferire il fascicolo da un grado all'altro del giudizio). I dati dimostrano che la lunghezza dei tempi di trasmissione dei fascicoli incide significativamente sulla durata complessiva del procedimento. A tale riguardo, la delega contenuta nella legge n. 134/2021 per la revisione della disciplina del deposito degli atti di impugnazione consentirà di adottare modalità di deposito e di trasmissione degli atti in via telematica che ridurranno i tempi di "attraversamento". Le ulteriori misure contemplate nella legge delega 134 del 2021 quali quelle individuate per rafforzare ulteriormente il carattere cartolare del procedimento e l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi non siano specifici, nonché le limitazioni alla possibilità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, sono finalizzate **a rendere celere ed efficiente la trattazione dell'appello**, fino a renderlo procedimento avente un oggetto specifico, non ripetitivo del giudizio di I grado e a carattere cartolare (vale a dire che in tale giudizio di regola ci si limita a dare lettura degli atti del giudizio e del fascicolo del dibattimento di primo grado senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e con la possibilità di udienze non partecipate).

Analogamente, al fine di ridurre la durata del procedimento la legge n. 134 del 2021 prevede una **spinta digitalizzazione del processo penale**. In aggiunta, è rientrato tra quelli selezionati in via preliminare dal Servizio della DG REFORM della Commissione europea un progetto, presentato per il programma Technical Support Instrument (2002), concernente il supporto per la digitalizzazione dei procedimenti penali finalizzato ad affrontare e risolvere, in particolare, il problema dei tempi di attraversamento.

Il Governo è dunque delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale e del codice penale con **finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo**, nel rispetto delle garanzie difensive.

## Insolvenza

Il Governo prevede di apportare modifiche al c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:

- attuando la direttiva UE n. 1023/2019, relativa **alle procedure di risanamento**, insolvenza ed esdebitazione;
- rivedendo gli **accordi di risoluzione extragiudiziale** al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziando i meccanismi di allerta;
- **specializzando gli uffici giudiziari** e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;
- **implementando la digitalizzazione delle procedure** anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online.

Il PNRR prevede che questa riforma possa essere attuata entro il quarto trimestre 2022.

A fronte dell'aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, nella situazione acuita dalla pandemia da Covid-19, è stato **approvato il 24 agosto 2021 il decreto-legge 118/2021** che introduce misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.

Il decreto-legge **interviene in maniera significativa nel settore della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, differendo l'entrata in vigore del Codice della crisi, ora fissata al 16 maggio 2022 e stabilendo che per quanto attiene alla disciplina dell'allerta e della composizione assistita della crisi tale data sia ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2023. Allo stesso tempo **prevede l'immediata entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi** attraverso il loro inserimento nel corpo della vigente legge fallimentare. Vengono introdotti dei sistemi di allerta per l'imprenditore che si trova in stato di crisi. Tali sistemi di allerta sono stati poi completati attraverso taluni interventi inseriti in sede di conversione del d.l. 152/2021 (allerta esterna, interoperabilità della piattaforma).

Tra le disposizioni innovative vi è **l'introduzione di una nuova forma di «composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»**, alla quale potranno accedere, su base esclusivamente volontaria, a far data dal 15 novembre 2021, tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza. L'istituto della "composizione negoziata" rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento a cui si accede tramite una piattaforma telematica. All'imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa. La procedura si attua quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e non

determina lo spossamento del patrimonio dell'imprenditore, che continua la gestione. Si tratta di un percorso volontario ed **extragiudiziale** caratterizzato dalla riservatezza ed è attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. La negoziazione è, una prerogativa dell'imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti. Per incentivare l'utilizzo di questo istituto, **l'accesso alla procedura è accompagnato da una serie di benefici sul piano fiscale** come la riduzione dell'entità degli interessi sui debiti tributari e sulle sovrattasse, l'ampliamento delle rateizzazioni, ecc. e non contempla, nel caso d'insuccesso, il passaggio automatico a una procedura fallimentare né la segnalazione al Pubblico Ministero.

Rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa, **l'istituto della "composizione negoziata della crisi"** è uno strumento adeguato alle mutate esigenze e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Inoltre, per accedere alla composizione negoziata non vengono richiesti requisiti dimensionali in quanto utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole. Le trattative hanno natura riservata perché finalizzate alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore.

Viene, inoltre, introdotta una nuova procedura concorsuale denominata **«concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio»**, la cui proposta può essere presentata dall'imprenditore quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che non è stata ritenuta praticabile nessuna delle soluzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 del DL 118/2021 (contratto idoneo ad assicurare la continuità dell'impresa, convenzione in moratoria, accordo scritto di ristrutturazione dei debiti ...).

### 3. Verifica stato di avanzamento Milestone e Target in scadenza nel 2021

#### 3.1. Milestone "Processo Civile" (M1C1- 29)

La Milestone M1C1-29 prevede l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile da attuarsi entro il 31 dicembre 2021.

Tale *Milestone* si considera soddisfatta facendo riferimento:

- Legge 26 novembre 2021, n. 206. **Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie** (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021);

La **Tabella 3.1 "Elenco delle caratteristiche della milestone e relativi adempimenti"** riporta per ciascuna caratteristica descritta nell'accordo con l'Unione europea le disposizioni legislative che assicurano il soddisfacimento degli impegni assunti. Il **Riquadro 3.1 "Atti Amministrativi"** riportati i provvedimenti attuativi previsti dalla riforma.

Tab. 3.1: Elenco delle caratteristiche della milestone e relativi adempimenti.

Descrizione	Dove
<p>1) introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle "procedure di filtraggio "in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica</p>	<p>La legge delega apporta rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile prevedendo una serie di <b>disposizioni volte a semplificare e a razionalizzare le forme di giudizio nei vari gradi di giustizia.</b></p> <p>Il <b>rafforzamento degli strumenti alternativi di risoluzione</b> delle controversie è uno dei principali obiettivi della riforma civile, che prevede importanti misure in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.</p> <p>L'<b>articolo 1, in vari commi specifici</b>, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la modifica del procedimento civile ordinario</b> (cfr. la successiva sezione);</li> <li>• <b>Il rafforzamento della procedura abbreviata</b> esistente ex artt. 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile ("c.p.c."), <b>ridenominata "procedura semplificata"</b>, che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>diviene obbligatoria</b> per qualsiasi controversia, anche di competenza del tribunale in collegiale, <b>quando i fatti di causa non sono controversi, quando la causa si basa su prove documentali o richiede un'attività probatoria non complessa;</b></li> <li>- <b>ha termini più brevi</b> rispetto a quelli previsti per il procedimento ordinario per la fase introduttiva, probatoria e finale del procedimento, fermo restando il principio del contraddittorio, e si conclude con sentenza del tribunale [<b>c. 5 lettera (n)</b>];</li> </ul> </li> <li>• <b>l'introduzione di una forma molto semplificata</b> per giudicare in via provvisoria a favore o contro il ricorrente quando, rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- I fatti costitutivi sono provati e le eccezioni dell'imputato appaiono manifestamente infondate;</li> <li>o</li> <li>- La domanda è manifestamente infondata o il suo oggetto, l'esposizione dei fatti o la motivazione sono omessi o del tutto incerti [<b>c. 5 lettera (o)</b>];</li> </ul> </li> <li>• <b>la riduzione dei casi in cui il tribunale si pronuncia collegialmente</b>, tenuto conto dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economica e sociale delle controversie [<b>c. 6 lettera (a)</b>];</li> <li>• <b>l'individuazione (e aumento) delle competenze del giudice di pace</b>, da completare con la riforma della magistratura onoraria [<b>c. 7 lettera (b)</b>];</li> <li>• <b>che la trattazione della causa in appello si svolga davanti al giudice istruttore</b>, al quale sono attribuiti ampi poteri di indirizzo del procedimento [<b>c. 8 lettera (l)</b>];</li> </ul>

Descrizione	Dove
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la revisione dell'attuale disciplina dei "filtri" nei procedimenti di appello</b>, affinché il ricorso che non ha una ragionevole probabilità di essere accolto possa essere dichiarato manifestamente infondato e la decisione di manifesta infondatezza possa essere assunta a seguito dell'udienza con un giudizio breve, che può essere motivato anche in riferimento a precedenti giurisprudenziali [c. 8 lettera (e)];</li> <li>• l'Introduzione, con riguardo ai procedimenti avanti la Corte di Cassazione, <b>di un procedimento accelerato per dichiarare i ricorsi irricevibili</b>, impropri o manifestamente infondati [c. 9, lettera e)];</li> <li>• l'Introduzione in Cassazione <b>un meccanismo pregiudiziale</b>, al fine di consentire ai giudici di merito, quando la decisione riguarda una questione di diritto sulla quale le parti siano già state ascoltate, di chiedere direttamente alla Cassazione una pronuncia pregiudiziale sulla questione Corte [c. 9, lettera g)];</li> <li>• che la <b>procedura di semplificazione per la correzione delle sentenze</b> si svolga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Senza udienza</b> in caso di richiesta congiunta delle parti;</li> <li>- <b>depositando solo memorie scritte</b>, senza udienza, per ordine del giudice;</li> <li>- nei casi in cui si voglia impugnare il lodo o la quantificazione delle spese legali già divenute definitive [par. 8 (g) e (h)];</li> </ul> </li> <li>• <b>la creazione di una procedura unitaria denominata "procedimenti relativi a persone, minori e familiari"</b> applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minori e dei familiari rientranti nella competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutore, con il esclusione dei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti per l'adozione di minori e dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, e prevedendo, <b>tra l'altro, un aumento delle materie di competenza del giudice monocratico</b>[c. 23];</li> <li>• <b>prevedendo che le ordinanze</b> del tribunale e le memorie delle parti per le quali la legge non richiede una forma specifica possono essere eseguite nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, <b>nel rispetto dei principi di chiarezza e concisione</b>, e che la violazione delle specifiche tecniche o dei criteri e limiti redazionali possa essere presa in considerazione nell'aggiudicazione delle spese [c. 17 lettere (d) ed (e)].</li> </ul>

Descrizione	Dove
<p>2) garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti</p>	<p>La riforma prevede l'introduzione di misure specifiche rivolte alle parti e ai giudici oltre alla soppressione delle udienze superflue, <b>il potenziamento degli strumenti informatici e la possibilità di udienze a distanza.</b></p> <p>La riforma prevede all'<b>articolo 1, in vari commi specifici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>maggiore concentrazione in relazione alla fase introduttiva del dibattimento</b>, prevedendo che le parti, dopo il deposito delle comparizioni e delle memorie introduttive, possano – in epoca antecedente alla prima udienza di comparizione – presentare memoria scritta per chiarire e rettificare le proprie argomentazioni e per formulare le proprie richieste probatorie definitive, nonché come ulteriore memoria per presentare repliche e prove contrarie; tutto ciò, al fine di assicurare che in prima udienza il giudice abbia tutti gli elementi a sua disposizione per tentare la conciliazione delle parti, nonché per valutare se la causa è pronta per essere pronunciata, disporre la prosecuzione del procedimento con la procedura semplificata o decidere sulle richieste istruttorie [c. 5 lettera (i)];</li> <li>• di incaricare il giudice di <b>predisporre il calendario del procedimento</b> (calendario del processo) al termine della prima udienza [c. 5 lettera (i)];</li> <li>• <b>l'introduzione di un termine non superiore a 90 giorni</b>, dalla prima udienza, per l'udienza per l'assunzione delle prove [c. 5 lettera (i)];</li> <li>• <b>la soppressione di alcune udienze</b> come quella per il giuramento del perito nominato dal tribunale (CTU- Consulente tecnico d'Ufficio)[c. 17 lettera (n)];</li> <li>• <b>la semplificazione della fase deliberativa</b>, sopprimendo l'udienza di precisazione delle conclusioni e introducendo un'udienza finale, in tempi brevi, per il deposito degli atti difensivi definitivi [c. 5 lettera (l)];</li> <li>• <b>l'estensione dell'archiviazione digitale degli atti e delle memorie e di limitare l'archiviazione con mezzi non digitali ai soli casi di urgenza</b> e di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giudiziario [c. 17 lettera (a)];</li> <li>• <b>l'attribuzione al giudice del potere di disporre a distanza le udienze</b> che non richiedono la presenza di persone diverse dal difensore, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli assistenti del giudice, fermo restando il diritto di opposizione delle parti [c. 17 lettera (l)];</li> </ul>

Descrizione	Dove
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>introduzione di un termine non superiore a sessanta giorni</b> entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 213 del Codice di procedura civile (c.p.c.), (informazioni che il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione che è necessario acquisire al processo) o comunicare i motivi del suo rifiuto <b>[c. 21 lettera (c)]</b>.</li> </ul> <p>Il processo civile è già attualmente interamente digitalizzato, in attuazione del vigente art. 16 bis D.L. 179/2012, come integrato dalla normativa emergenziale ex art. 83 D.L. 18/2020 es.m.i. che ha introdotto nuove modalità di tenuta delle udienze (che si possono svolgere con modalità integralmente cartolari ovvero da remoto secondo applicativi predefiniti). Nella legge delega di riforma è contenuta una norma (art. 1, comma 17) che consentirà la trattazione delle udienze con tali innovative modalità.</p>
<p>3) riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie, unitamente alla mediazione assistita, all'arbitrato e a qualsiasi alternativa possibile per rendere tali istituti più efficaci nel ridurre la pressione sul sistema giudiziario civile, anche mediante incentivi.</p>	<p><b>Il rafforzamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie è uno dei principali obiettivi della riforma civile</b>, che prevede importanti misure in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato. Per quanto riguarda la mediazione e la negoziazione assistita, la riforma prevede, <b><u>all'articolo 1, comma 4:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>il rafforzamento degli incentivi fiscali relativi alle procedure di risoluzione</b> extragiudiziale delle controversie e la semplificazione delle norme in materia, nonché l'estensione del gratuito patrocinio alle procedure di mediazione e negoziazione assistita <b>[c. 4 lettera (a)]</b>;</li> <li>• <b>l'armonizzazione e la raccolta in un testo unico</b> della disciplina giuridica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie [par. 4(b)];</li> <li>• <b>l'estensione della mediazione obbligatoria</b>, quale condizione per l'accesso al giudice, in materia di contratti di società miste, consorzi, franchising, lavori, reti, amministrazione, società di persone e subappalto, nonché monitoraggio e verifica. [c. 4 lettera (c)];</li> <li>• <b>la revisione delle disposizioni sulla procedura di mediazione</b> al fine di favorire la partecipazione personale delle parti, disciplinando le conseguenze della mancata partecipazione <b>[c. 4(lettera e)]</b>, nonché <b>il rafforzamento dei requisiti di qualità e trasparenza</b> della procedura di mediazione e <b>la revisione dei criteri</b> che indicano i requisiti di serietà ed efficienza per gli enti pubblici o privati nella costituzione di organismi di mediazione <b>[c. 4 lettera (m)]</b>;</li> <li>• <b>il miglioramento della formazione e l'aggiornamento dei mediatori</b>, anche attraverso la revisione dei criteri di</li> </ul>

Descrizione	Dove
	<p>ammissibilità all'accREDITAMENTO dei formatori, prevedendo che coloro che non hanno conseguito la laurea in giurisprudenza possono qualificarsi come mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione attraverso specifici corsi in materie giuridiche [c. 4 lettera (l)];</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>il rafforzamento e l'incentivazione della mediazione ordinata dal giudice, stabilendo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>una collaborazione tra uffici giudiziari, università, avvocati, organismi di mediazione,</b> enti e associazioni professionali e sindacali locali, al fine di realizzare una formazione stabile degli operatori, di monitorare i risultati e di tracciare gli ordini giudiziari che demandano alle parti di tentare la mediazione [c. 4 lettera (o)];</li> <li>- <b>corsi di formazione in mediazione per giudici,</b> con misure volte a favorire tale formazione e la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione o la conciliazione, anche <b>ai fini della valutazione della carriera dei giudici</b> [c. 4 lettera(o)];</li> </ul> </li> <li>• <b>la semplificazione della procedura di negoziazione assistita,</b> anche attraverso la predisposizione di appositi modelli di convenzione redatti dall'Ordine Nazionale degli Avvocati [c.4. lettera (r)];</li> <li>• <b>l'introduzione della possibilità per gli avvocati di acquisire le prove in specifiche procedure stragiudiziali,</b> consistenti nell'acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, che potranno poi essere utilizzate in ogni successivo procedimento [c. 4 lettere (s) e (t)];</li> <li>• <b>l'estensione della negoziazione assistita alle controversie familiari</b> con la previsione che gli accordi conclusi a seguito della negoziazione assistita possono contenere anche accordi di trasferimento di beni immobili con effetti vincolanti e possono prevedere il pagamento dell'indennità di divorzio in un'unica soluzione [c. 4 lettera (u)].</li> </ul> <p>Per quanto riguarda l'<b>arbitrato</b>, la riforma prevede, tra l'altro all'<b>articolo 1, comma 15</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da un lato, <b>introducendo un motivo di riconsuazione dell'arbitro</b> per gravi motivi di convenienza e prevedendo la nullità della nomina nel caso in cui l'arbitro non abbia reso apposita dichiarazione o non abbia dichiarato le</li> </ul> </li> </ul>

Descrizione	Dove
	<p>circostanze che possono essere fatto valere come motivo di impugnazione [c. 15 lettera (a)];</p> <p>- dall'altro, prevedendo che la nomina degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria si basi su criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza [c. 15 lettera (h)].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l'esecutività del decreto, prevista in modo esplicito</b>, con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero [c. 15 lettera (b)];</li> <li>• <b>il conferimento agli arbitri del potere di emanare provvedimenti cautelari</b>, previo accordo delle parti, pur mantenendo il potere del giudice di emanare provvedimenti cautelari solo quando l'istanza è presentata prima della costituzione del tribunale arbitrale [c. 15 lettera (c)];</li> <li>• <b>la riduzione a sei mesi del termine per impugnare l'annullamento del lodo ai sensi dell'articolo 828 c.p.c.</b> [c. 15 lettera (e)].</li> </ul>
<p>4) riforma della procedura di esecuzione forzata per ridurre i tempi medi attuali, anche rendendo più rapida e meno costosa l'esecuzione forzata per gli importi dichiarati come dovuti; riforma dell'attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese legali per ridurre le controversie futuri.</p>	<p><b>La riforma mira a valorizzare e rafforzare il rispetto delle ordinanze giudiziarie</b>, intervenendo sui motivi di richiesta di sospensione dell'esecutività degli ordini e, più in generale, sul <b>complesso sistema del processo esecutivo</b>.</p> <p>Pertanto, la riforma <b><u>in diversi commi dell'articolo 1</u></b> prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inasprimento delle misure sull'esecuzione provvisoria</b> delle sentenze impugnate e previsione della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata qualora l'esecuzione della sentenza possa arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di uno delle parti; introducendo sanzioni pecuniarie se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato [c. 8 lettera (f)];</li> <li>• <b>la modifica del processo di esecuzione</b>, nei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sopprimendo la formula esecutiva</b>, consentendo così di procedere all'esecuzione con semplice copia della decisione;</li> <li>- <b>abbreviando i termini procedurali</b> relativi all'adempimento degli obblighi antecedenti l'emissione dell'ordine di vendita;</li> <li>- <b>Trasponendo le migliori pratiche</b> in materia di custodia e rilascio;</li> <li>- <b>introducendo un rigoroso controllo da parte del giudice</b> sull'operato del delegato alla vendita, limitando i tempi per procedere ad eventuali successivi tentativi di vendita che si rendessero necessari per l'immissione in commercio della merce;</li> </ul> </li> </ul>

Descrizione	Dove
	<p>- <b>introducendo la procedura di vendita tra privati</b>, per cui, a determinate condizioni, viene affidato al debitore il compito di collocare i beni sul mercato a vantaggio dei creditori;</p> <p>- <b>introducendo misure volte a consentire lo svincolo rapido delle somme pignorate</b> nei procedimenti di pignoramento presso terzi, nel caso in cui dopo la notifica del pignoramento il procedimento non sia annotato nel registro del tribunale;</p> <p>- <b>attribuendo al giudice dell'esecuzione il potere di disporre misure coercitive</b> indirette al fine di costringere all'adempimento.</p> <p><b>L'articolo 1 comma 12</b> declina i principi e i criteri direttivi della revisione del <b>procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi</b> e di espropriazione [...]“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi” : Nello specifico si interviene con la lettera a) stabilendo che il creditore debba notificare al debitore ed al terzo pignorato, l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e il relativo numero di ruolo, così da consentire al terzo pignorato l'immediato svincolo delle somme pignorate in caso di mancata iscrizione a ruolo o mancata notifica. Quanto agli interventi inseriti nella lettera n), questi sono tesi ad ottenere la <b>velocizzazione della procedura esecutiva e il contenimento dei costi mediante la collaborazione fattiva del debitore</b>, che può attivarsi sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo una accelerazione delle varie operazioni di vendita con conseguente definizione più rapida del procedimento.</p>
<p>5 ) introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunali e aumento della produttività dei tribunali civili attraverso incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e prestazioni uniformi in tutti i tribunali.</p>	<p>La riforma civile <b>ha, inoltre, previsto alcune misure specifiche per monitorare e incentivare la produttività degli uffici giudiziari, tra cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l’attribuzione all’ufficio per il processo i compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro [c. 18 lettera (b) punto (5) e punto (2.1)];</b></li> <li>• <b>il monitoraggio delle esperienze</b> la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione [c. 4 lettera (o)]</li> </ul> <p><i>Art 1 c. 4 lettera (o)..... valorizzare e incentivare la mediazione demandata al giudice, ..... che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione</i></p> <p>Da un punto di vista organizzativo: Per una migliore <i>governance</i> del monitoraggio in sede di PNRR si sono previste e si stanno attuando le seguenti attività:</p>

Descrizione	Dove
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>rafforzamento del sistema di monitoraggio trimestrale dei dati civili e penali per ogni ufficio giudiziario secondo gli aggregati che servono per PNRR mediante:</b> a) costituzione di appositi servizi di monitoraggio in ogni ufficio (entro gennaio 2022) b) indicazione dei dati di flusso devono essere presi come base line del monitoraggio a fini PNRR (già distribuiti a partire da settembre 2021 in ogni ufficio) e della metodologia di calcolo (circolare Ministero entro novembre 2022) c) costituzione di 6 gruppi di lavoro coordinati da referenti del ministero per l'avvio della <i>governance</i> del monitoraggio</li> <li>- <b>monitoraggio sulle risorse assegnate mediante:</b> a) decreto del Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80; b) piattaforma informatica per la gestione delle informazioni e dei provvedimenti del personale (cd. SUP-Sistema unico del personale).</li> </ul>

### Riquadro 3.1: Atti per l'attuazione della riforma giustizia civile

**Atti previsti dalla Legge 26 novembre 2021, n. 206 "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie" relativi alla Milestone "Riforma del Processo Civile"**

Tipo di atto	Descrizione	Scadenza
<b>Decreto legislativo di riforma</b>	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021), Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.	24/12/2022
<b>Proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministeri</b>	<p>Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica</b></p>	In tempo utile per approvare il relativo decreto legislativo del 24/12/2022

	<p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla disciplina del processo di esecuzione</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi che provvedono alla <b>revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla disciplina dell'arbitrato</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>disposizioni per i procedimenti civili</b>, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo</b> istituito presso i tribunali e le corti d'appello</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche al codice di procedura civile</b> dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi</p>	
--	--	--

	<p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato</b> denominato «procedimento in materia di persone minorenni e famiglie</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti <b>norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie</b></p>	
<b>Parere delle Commissioni parlamentari</b>	Sugli schemi di decreto legislativo deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti possono essere emanati anche senza i prescritti pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.	entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi di decreto legislativo
<b>Relazione tecnica</b>	I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.	24/12/2022
<b>Regolamento</b>	Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco...".	31/12/2021

### 3.2.Milestone “Processo penale “(M1C1- 30)

La Milestone M1C1-30 prevede l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2021 della legge delega per la riforma del processo penale.

Tale Milestone si considera soddisfatta con l'approvazione in via definitiva il 27 settembre 2021:

- **Legge delega della riforma del processo penale n. 134/2021**, che reca *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziaria*

La legge **prevede una serie di deleghe** al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e **contiene, altresì**, nuove norme (novelle) al codice penale e al codice di procedura penale, **immediatamente precettive**.

La Tabella 3.2 “Elenco delle caratteristiche della milestone e relativi adempimenti” riporta per ciascuna caratteristica descritta nell’accordo con l’Unione europea le disposizioni legislative che assicurano il soddisfacimento degli impegni assunti. Il Riquadro 3.2 “Atti Amministrativi” riporta gli atti amministrativi previsti per l’attuazione della riforma.

**Tab. 3.2: Elenco delle caratteristiche della Milestone e relativi adempimenti.**

Descrizione	Dove
1) la revisione del processo di notifica	<p><b><u>L’articolo 1, comma 5</u></b> afferma il principio per cui <b>tutte le comunicazioni e notificazioni</b>, tranne specifiche eccezioni, <b>sono effettuate con modalità telematiche.</b></p> <p><i>Art 1 c. 5 punto a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, .....; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche.....;</i></p> <p><b>punto b) prevedere una disciplina transitoria ....</b></p> <p><b>Il regime transitorio è stato previsto innanzitutto per accompagnare quelle categorie di utenti e comunque di soggetti componenti la platea dei destinatari dei servizi di Giustizia che non sono ancora compiutamente attrezzati all’uso della tecnologia.</b> I termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione saranno individuati da un Decreto del Ministro della Giustizia che fisserà anche le tipologie di atti per i quali possono essere adottate anche modalità non telematiche.</p> <p><b><u>L’articolo 1, comma 6</u></b> reca principi e criteri direttivi per la <b>modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato</b>, prevedendo che <b>solo la prima notificazione</b>, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, <b>dovranno essere effettuate personalmente all’imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia.</b></p> <p><i>Art 1 comma 6 punto a) prevedere che l’imputato non detenuto o internato abbia l’obbligo, fin dal primo contatto con l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; ..... prevedendo che l’imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;</i></p> <p><b>punto b) prevedere che tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore....,</b></p>

Descrizione	Dove
	<p><b>Disposizioni immediatamente in vigore</b>  <b>Art 2 comma 14</b>..... <i>Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2(decreto di citazione a giudizio, il decreto di condanna, decreto di improcedibilità),sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato.</i></p>
<p>2) un uso più diffuso di procedure semplificate</p>	<p><b>L'articolo 1, comma 10, detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale ed in particolare estende l'uso del Patteggiamento (Plea Bargain) e del rito abbreviato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patteggiamento</b></p> <p><b>Art. 1 comma 10 lettera a)</b>  <b>punto 1)</b> <i>prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;</i>  <b>punto 2)</b> <i>ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Giudizio Abbreviato</b></p> <p><b>Art. 1 lettera b)</b>  <b>punto 1)</b> <i>modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ..... prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;</i>  <b>punto 2)</b> <i>prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;</i></p> <p>Per quanto riguarda l'istituto <b>dell'appello monocratico</b> si è ritenuto <b>di mantenere il principio, assai consolidato nella tradizione giuridica italiana, della collegialità</b> quale garanzia essenziale che deve caratterizzare il giudice dell'impugnazione e in ragione dell'importanza, ai fini della decisione finale, del momento dialettico che si svolge in camera di consiglio. La collegialità costituisce un <b>carattere indeclinabile della</b></p>

Descrizione	Dove
	<p><b>giurisdizione penale</b>, lo sviluppo della decisione in camera di consiglio si porge come espressione di quella dialettica che costituisce l'anima di ogni deliberazione collegiale.</p> <p>La situazione è diversa per la giustizia civile dove è, invece, possibile intervenire per la riduzione dei casi in cui il tribunale si pronuncia collegialmente, <b>tenuto conto dell'oggettiva complessità giuridica</b> e della rilevanza economica e sociale delle controversie.</p>
<p>3) un uso più diffuso del deposito elettronico dei documenti</p>	<p><b>L'articolo 1, comma 5</b> reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di <b>processo penale telematico</b>, affermando in generale il principio della <b>obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali</b> tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni.</p> <p><i>Art 1 c. 5 punto a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche</i></p> <p><b>L'articolo 1, comma 8</b> detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine <b>di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione per documentare l'interrogatorio</b> o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, <b>la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.</b></p> <p><b>Art. 1 comma 8</b>  <b>punto a)</b> <i>prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, .....</i>  <b>punto c)</b> <i>individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.</i></p> <p><b>La legge delega prevede eccezioni fisiologiche, come ad esempio quella degli atti compiuti personalmente dalle parti</b></p>
<p>4) Norme semplificate in maniera di prove</p>	<p><b>L'articolo 1, comma 9</b> prevede l'introduzione di una nuova regola di decisione che pone fine alle indagini preliminari in assenza di "ragionevole aspettativa di condanna" e sarebbe utilizzata anche durante le procedure di filtraggio all'inizio del procedimento di rito (udienze preliminari e udienze di filtro) e per</p>

Descrizione	Dove
	<p>il ricorso per verificare se ci sono abbastanza elementi specifici per procedere in maniera efficace</p> <p><b>L'Art 1 comma 9</b>  <b>punto a)</b> <i>modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando <b>gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;</b></i>  <b>punto m)</b> <i>..... prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;</i></p> <p><b><u>L'articolo 1, comma 11</u></b> prevede che nell'esercizio della delega, nei decreti legislativi, il Governo apporti modifiche al codice di procedura penale <b>in materia di giudizio e di ammissione delle prove</b>, con la finalità di ridurre o contenere i tempi.</p> <p><b>Art 1 c. 11 punto a)</b> <i>prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove <b>il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;</b></i>  <b>punto b)</b> <i>prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove .....</i>  <b>punto c)</b> <i>prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, <b>il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, .....</b></i>  <b>punto d)</b> <i>prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, <b>la riassunzione della prova dichiarativa già assunta;</b> stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata <b>verbalizzata tramite videoregistrazione</b>, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.</i></p>
5) la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa	La delega prevede <b>una razionalizzazione del processo</b> in grado di far fronte alla stagnazione della fase istruttoria. <b>La proroga può essere richiesta solo se giustificata dalla complessità delle indagini.</b> Inoltre, devono essere adottati rimedi per evitare la stagnazione del procedimento e viene introdotto un meccanismo di controllo sull'ingiustificata inerzia del pubblico ministero

Descrizione	Dove
	<p><b><u>L'articolo 1, comma 9,</u> detta principi e criteri direttivi volti a riformare la disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare con l'obiettivo di ridurre i momenti di stasi del processo ed in particolare delega il Governo:</b></p> <p><b>Art. 1 comma 9</b></p> <p><b>punto a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;</b></p> <p>.....</p> <p><b>punto c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, ..... in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;</li> <li>2) Un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;</li> <li>3) Un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi..</li> </ol> <p><b>punto d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere la proroga dei termini .....una sola volta, ..... per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;</b></p> <p><b>punto g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari.</b></p>
6) L'estensione della possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno	<p><b><u>L'articolo 1, comma 17</u>detta principi e criteri direttivi volti ad apportare modifiche alla disciplina delle <b>sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi</b>, intervenendo sul procedimento di esecuzione pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirla effettività</b></p> <p><b>Art 1 comma 17</b></p> <p><b>punto b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; .....</b></p> <p><b>punto e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena .....,quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla</b></p>

Descrizione	Dove
	<p><i>anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; <b>quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; ....</b></i></p> <p>L' <b>articolo 1 comma 18</b> delega il Governo ad introdurre un nuovo capitolo relativo alla cosiddetta “<b>giustizia riparativa</b>” che mira a risarcire in maniera più generale il danno subito dalla vittima in linea con la Direttiva UE.</p> <p><b>Art 1 comma 18</b>  <b>punto a)</b> <i>introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio..... <b>una disciplina organica della giustizia riparativa</b> .....</i></p> <p><b>Disposizioni direttamente in vigore</b>  <b>Art. 2 c. 9 punto 2)</b> .....«<i>1-bis. <b>Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini ..... rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.</b></i>».</p>
<p>7) l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale e l'aumento della produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali</p>	<p>In ambito penale, il <b>sistema di rilevazione garantisce il tempestivo monitoraggio dei flussi</b> e del loro andamento rispetto al target, ma presenta dei limiti per quanto attiene l'acquisizione di informazioni di dettaglio sugli aspetti più procedurali. In ragione di ciò è <b>stata prevista l'istituzione di un Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio</b> sull'efficienza della Giustizia penale che tra i suoi compiti prevede la promozione della riorganizzazione e dell'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la Giustizia penale e la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche. Tale Comitato si affianca all'istituzione, quale misura generale di rafforzamento dell'organizzazione per la giustizia, di un Dipartimento che si occuperà della transizione digitale e della statistica, quest'ultimo esteso a tutti i settori e non solo alla giustizia penale.</p> <p>Rilevanti sono anche le seguenti circolari del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria: a) circolare generale sull'UPP; b) circolare della DGSTAT sugli indicatori per il raggiungimento dei target; c) circolare <b>avente ad oggetto le linee guida per l'adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L. 80/2021</b>; d) <b>la circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria per</b></p>

Descrizione	Dove
	<p><i>l'avvio del monitoraggio continuo. Tutte le circolari sono pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.</i></p> <p><b>Disposizioni direttamente in vigore</b> relativamente al sistema di monitoraggio e della digitalizzazione.</p> <p><b><u>L'articolo 2, comma 16</u></b> prevede l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della Giustizia penale, <b><u>il comma 18</u></b> prevede l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia; <b><u>il comma 20</u></b> consente, inoltre, al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.</p> <p><i>Art 2 c. 16 Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. ....</i></p> <p><i>Art 2 c. 18 Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.</i></p> <p><i>Art 2 c. 20 Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.</i></p> <p>Per una migliore <i>governance</i> del monitoraggio in sede di PNRR si sono previste e si stanno attuando le seguenti attività:</p>

Descrizione	Dove
	<p>verranno istituiti appositi servizi statistici all'interno dell'Ufficio per il processo, anche tenendo conto delle unità di personale amministrativo, specificatamente dedicato alle funzioni statistiche, in corso di reclutamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La frequenza di rilevazione avrà cadenza trimestrale, che coincide con il monitoraggio trimestrale nazionale, in modo da accompagnare gli uffici al risultato complessivo della <i>milestone</i> di rilevazione periodica annuale di fine anno con la Commissione Europea. In sede di prima attuazione la rilevazione per il solo DT sarà semestrale.</li> <li>• I risultati della rilevazione saranno pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, per realizzare così un efficace Sistema di pubblicità incentivante.</li> <li>• Inoltre, queste verifiche serviranno ad evidenziare eventuali criticità nel progresso degli uffici verso gli obiettivi, evidenziando così quelle realtà che potrebbero dover essere assistite attraverso interventi, come in particolare quelli attivabili attraverso le c.d. piante organiche flessibili.</li> </ul> <p>Il monitoraggio avverrà sulla base di elementi e metodologie indicati <b>nella circolare del Ministero del 22 dicembre 2021.</b></p> <p><b>In tema anche di incentivi, attraverso l'emendamento al D.L. 152/2021, che introduce l'Art. 35-bis, viene modificato l'art 37 del D.L. 98/2011, per estendere l'obbligo per i dirigenti degli uffici giudiziari di redigere un programma di gestione</b> (che include l'individuazione della produttività annua dell'ufficio stesso), attualmente previsto per I procedimenti civili, amministrativi e tributari, anche per il settore penale.</p> <p>Inoltre, gli esiti del monitoraggio rilevano ai fini del conferimento ai magistrati di incarichi direttivi e semidirettivi e della conferma in tali funzioni. Si fa presente che la capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse è già oggi valutata ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (art. 12 e 45 decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).</p> <p>Inoltre, come incentivo e al fine di rafforzare le capacità organizzative, manageriali e digitali dei dirigenti, è rilevante il protocollo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Scuola Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia in ordine ai corsi di formazione per i dirigenti. Già oggi la legge prevede che il conferimento di un incarico direttivo sia subordinato alla frequenza di corsi aventi ad oggetto la gestione delle organizzazioni complesse nonché la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. Con il protocollo – ed in attesa di disciplinare meglio tutta la materia nell'ambito della riforma dell'ordinamento viene anche</p>

Descrizione	Dove
	<p>estesa la formazione a coloro che svolgono un incarico semi direttivo.</p> <p>Costituisce un elemento importante in tema di incentivi anche il Decreto Ministeriale sui criteri per l'utilizzo dei magistrati della pianta organica flessibile. In base al Decreto, i magistrati della pianta organica flessibile possono essere destinati a rafforzare gli uffici giudiziari distrettuali sulla base della necessità di raggiungere gli obiettivi di rendimento previsti nel Piano, con particolare riferimento al conseguimento della riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti civili e penali, che sono considerati criteri prioritari.</p> <p>Dal punto di vista operativo, <b>la circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 novembre 2021</b> specifica la metodologia di calcolo degli indicatori sugli arretrati e sul <i>disposition time</i> e fornisce indicazioni ai tribunali, alle corti d'appello e altri soggetti interessati per la raccolta e interpretazione dei dati, richiamando l'attenzione sull'importanza della qualità e completezza dei dati nel permettere una rappresentazione accurata e corretta della situazione di ciascun ufficio, come pure nel favorire il conseguimento dei target del PNRR.</p>

**Riquadro 3.2: Atti per l'attuazione della riforma giustizia penale**

**Atti previsti dal disegno di legge n. 2353(G.U. 4 ottobre 2021 Legge delega n.134/2021) "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"**

Tipo di atto	Descrizione	Scadenza
<b>Decreto legislativo di riforma</b>	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive.	04/10/2022
<b>Proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministeri</b>	<p>Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti disposizioni in materia di <b>processo penale telematico</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale <b>in materia di notificazioni</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di <b>processo in assenza</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di <b>atti del procedimento</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di <b>progetti organizzativi delle procure della Repubblica</b>, per le parti indicate</p>	In tempo utile per approvare il relativo decreto legislativo del 04/10/2022

	<p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di <b>procedimenti speciali</b>, per le parti indicate</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in <b>materia di giudizio</b>, per le parti indicate</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di <b>procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica</b>, per le parti indicate</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale <b>in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie</b>, per le parti indicate</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, in materia di <b>amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca</b>, per le parti indicate</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale <b>in materia di condizioni di procedibilità</b> per le parti indicate</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale <b>in materia di pena pecuniaria</b>, al fine di restituire effettività alla stessa</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle <b>sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi</b>, di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti una <b>disciplina organica della giustizia riparativa</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di <b>esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di <b>sospensione del procedimento</b> con messa alla prova dell'imputato</p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche alla <b>disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di <b>controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione</b></p>	
--	---	--

	<p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, in materia di <b>comunicazione della sentenza</b></p> <p>Proposta per l'adozione dello schema del decreto o dei decreti legislativi recanti disposizioni in materia di <b>ufficio per il processo</b>, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.</p>	
<b>Parere delle Commissioni parlamentari</b>	Sugli schemi di decreto legislativo deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti possono essere emanati anche senza i prescritti pareri.	entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi di decreto legislativo
<b>Regolamenti</b>	<p><i>“... prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, siano definite le <b>regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche</b> ...”</i></p> <p><i>“prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano <b>individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma</b> per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;”</i></p>	Giugno 2023
<b>Costituzione Comitato tecnico-scientifico</b>	<i>“Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il <b>Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria</b>, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario...”</i>	
<b>Relazione Comitato tecnico-scientifico</b>	Il Comitato tecnico-scientifico e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo	

	smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi	
<b>Piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia</b>	<i>“Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia”</i>	
<b>Costituzione Comitato tecnico-scientifico</b>	<i>“Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.”</i>	

### 3.3.Milestone “Insolvenza” M1C1- 31

La **Milestone M1C1-31** prevede l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza

Tale Milestone si considera soddisfatta facendo riferimento:

- **Al Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118** Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
- **Decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2021, n. 114**“Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”.

La **Tabella 3.3 “Elenco delle caratteristiche della milestone e relativi adempimenti”** riporta per ciascuna caratteristica descritta nell'accordo con l'Unione europea le disposizioni legislative che assicurano il soddisfacimento degli impegni assunti.

Il **Riquadro 3.3 “Atti Amministrativi”** riporta tutti i provvedimenti che la legislazione attuativa deve comprendere.

**Tab. 3.3: Elenco delle caratteristiche della Milestone e relativi adempimenti.**

Descrizione	Dove
1) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad	Il decreto legge ha: - <b>rinvio al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019, anticipando alcune sue disposizioni che aiutano a negoziare il processo di ristrutturazione [art. 1 c. 1]</b> - ha previsto un nuovo strumento, denominato <b>“composizione negoziata”</b> , con decorrenza <b>15 novembre 2021</b> , per aiutare le

<p>avvalersi maggiormente di tali procedimenti</p>	<p>imprese che sono, o potrebbero trovarsi, in difficoltà finanziarie[art. 2]</p> <p>- È stata implementata la possibilità di <b>risanare le imprese redditizie attraverso la procedura extragiudiziale della “Composizione Negoziata”</b> per prevenire il previsto aumento del numero di imprese che potrebbero avere accesso alle procedure giudiziarie a causa della crisi economica dovuta alla pandemia.</p> <p>In sostanza, da una parte, viene introdotto il nuovo strumento della conciliazione <b>extragiudiziale denominato “composizione negoziata”, mentre altri strumenti di conciliazione extragiudiziale</b> disciplinate nel 2019 (strumenti negoziali stragiudiziali, procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ecc.) e la cui entrata in vigore era prevista dal 1 settembre 2021, sono state rinviate al 16 maggio 2022. Il motivo principale per questo ritardo è la necessità di disporre di uno strumento extragiudiziale più efficace di quello esistente (piano attestato di risanamento).</p> <p><b>La composizione negoziata è, infatti, curata dall'imprenditore</b> ed è supervisionata da un esperto che è un professionista indipendente che segue le trattative e rende più affidabile la soluzione, o le soluzioni, suggerite dal debitore.</p> <p><b>Il Tribunale interviene solo quando il debitore chiede la sospensione delle azioni esecutive individuali</b> o in particolari operazioni decise in sede negoziale (come la vendita dell'azienda o la richiesta di finanziamenti).</p> <p><b>Gli strumenti di ristrutturazione</b> previsti dal Codice della crisi d'impresa la cui entrata in vigore è differita, comunque non <b>avrebbero consentito di risolvere il problema</b> delle imprese in difficoltà finanziarie che, diversamente, sarebbero state gestite dai tribunali. <b>Il senso della norma è proprio di anticipare alcune disposizioni</b> quali la <b>composizione negoziata della crisi</b>, introducendo risoluzione stragiudiziale per le imprese al fine di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento.</p> <p>Le disposizioni sulla remunerazione dell'esperto sono molto dettagliate e <b>incentivanti nel caso si raggiunga l'accordo di risanamento</b>. Stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un corrispettivo minimo nel caso in cui l'attività risulti non redditizia e le trattative non inizino;</li> <li>- una tariffa massima;</li> <li>- l'aumento del corrispettivo in funzione del numero dei creditori o dei soggetti interessati che partecipano alla negoziazione;</li> <li>- <b>un aumento del 100% del corrispettivo se le trattative si concludono con un accordo</b> con i creditori e un corrispettivo aggiuntivo quando l'esperto stesso firma l'affare.</li> </ul>
<p>2) l'attuazione dei meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza</p>	<p>L'entrata in vigore <b>dei meccanismi di allerta precoce</b> è stata posticipata al 31 dicembre 2023, ma è stato introdotto l'istituto della “composizione negoziata della crisi” che costituisce un sistema di preallarme in ordine alla situazione di possibile crisi in cui versa l'imprenditore.</p> <p><b>Cause del ritardo</b></p>

	<p>L'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2021, n. 14, Codice della crisi e dell'insolvenza - CCII, era originariamente prevista decorsi diciotto mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e dunque per il 15 agosto 2020).</p> <p>L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40, <b>ha spostato tale data al 1° settembre 2021</b> a causa dell'inizio emergenza sanitaria.</p> <p>Con decreto del 22 aprile 2021 la Ministra della giustizia <b>ha istituito una Commissione di studio</b> per valutare le misure da adottare in vista dell'entrata in vigore del Codice della crisi ed in ragione del mutato contesto derivante dalla crisi economica innescata dalla pandemia da SarsCov-2.</p> <p>Dai lavori della commissione è successivamente emerso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>le misure di allerta non erano adatte all'attuale situazione economica</b>, in quanto si basavano su indici (quelli elaborati ai sensi dell'articolo 13 del Codice) non attuali, che avrebbero portato, soprattutto nella situazione di generalizzata crisi esistente, ad un <b>numero ingestibile di segnalazioni agli OCRI (Organismo di Composizione della crisi di impresa)</b> da parte dei creditori pubblici qualificati e da parte degli organi di controllo societari;</li> <li>- il modello di funzionamento degli OCRI (che prevede un collegio di tre soggetti nominati per assistere l'impresa) è costoso e non adattabile alle esigenze delle imprese colpite dalla crisi in atto;</li> <li>- sarebbe <b>stato quindi opportuno rinviare almeno la parte relativa all'allerta e prevedere un'entrata in vigore "sfalzata"</b> delle disposizioni del Codice della crisi;</li> <li>- la necessità di recepire la direttiva (UE) 2019/1023 avrebbe portato, nei mesi successivi, a modificare in più punti il Codice della crisi.</li> </ul> <p>Di conseguenza, nel maggio 2021 il Parlamento è intervenuto sull'articolo 15 del Codice della crisi <b>rinviando al 2023 le misure di allerta esterna.</b></p> <p>In ogni caso la <b>"composizione negoziata"</b> può essere considerato come <b>un meccanismo di preallarme</b> perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è disponibile in caso di difficoltà finanziarie, o in caso di crisi sanabile, e <b>stimola il debitore ad analizzare tempestivamente le difficoltà;</b></li> <li>- È strumento da utilizzare in fase anticipata, al fine dell'emersione della crisi o della "pre-crisi", e costituisce, in particolare, "strumento di allerta precoce" in quanto contiene incentivi per l'organo di controllo con riguardo alla segnalazione al debitore dell'opportunità di accedere alla composizione negoziata (<b>Art. 15 dl 118/2021</b>)</li> </ul> <p>Il d.l. 118/2021 prevede l'organo di controllo societario segnali, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non</p>
--	---

	<p>superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.</p> <p>Inoltre, in sede di conversione del d.l. 152/2021, è stata inserita una norma che prevede un obbligo, a carico dei soggetti pubblici più rilevanti (agenzia delle entrate, agente per la riscossione, INPS), di segnalare al debitore una situazione di inadempimento, superiore a determinate soglie e protratto nel tempo, con espressa avvertenza della possibilità di accedere alla “composizione negoziata della crisi”. Questa procedura sarà automatica ed è applicabile a tutte le imprese, anche quelle prive di collegio sindacale.</p> <p>La nuova legge prevede anche una piattaforma online accessibile dal sito web di ogni Camera di commercio. <b>La “composizione negoziata” funziona attraverso la piattaforma che contiene:</b> tutte le informazioni sul nuovo strumento; una checklist per aiutare l'imprenditore a concepire il piano di ristrutturazione; i moduli per richiedere la nomina del Perito; un “test di fattibilità” che può essere svolto da ogni impresa prima di accedere al nuovo strumento.</p> <p>L'art. 3 del d.l. 118/2021, in particolare, prevede che “sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata (check-list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. Il decreto dirigenziale è stato emanato in data 28 settembre 2021 e, coerentemente con le indicazioni dell'art. 3 cit., prevede: 1) un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Si tratta di un test che l'imprenditore (eventualmente a ciò sollecitato) può svolgere autonomamente per valutare le prospettive di risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito ed i flussi finanziari attesi; 2) una lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (attraverso la rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente, l'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; la proiezione dei flussi finanziari); 3) un protocollo di conduzione della composizione negoziata sulla base del quale l'esperto può dirigere le trattative tra l'imprenditore ed i creditori (protocollo che prevede indicazioni differenziate in relazione alle valutazioni sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, le dimensioni dell'impresa o del gruppo di imprese, l'esistenza di misure protettive e cautelari, la rinegoziazione dei contratti, la stima della liquidazione del patrimonio, etc.); 4) la formazione (obbligatoria) degli esperti; 5) la descrizione della piattaforma online; 6) le indicazioni pratiche per la formulazione delle proposte alle parti interessate ed ai creditori).</p> <p>In sede di conversione del d.l. 152/2021, è stata implementata la piattaforma già prevista dal d.l. 118/2021, con un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito</p>
--	---

	<p>dell'imprenditore e che consentirà a quest'ultimo di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento già previsto nel decreto dirigenziale. Ove l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non superi i 30.000,00 euro e se tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione che poi l'imprenditore comunica ai creditori interessati. Ove questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro una certa data, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. In questo modo verrà realizzata, per le crisi di piccoli imprenditori, una procedura di ristrutturazione automatizzata e pre-approvata.</p>
<p>3) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza, come pure istituzioni per la fase pregiudizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza</p>	<p>Il decreto legge prevede in ogni caso una specializzazione degli esperti nominati per agevolare la trattativa tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti ("Composizione Negoziata") e una specifica formazione professionale in materia di risanamento aziendale e negoziazione.</p> <p>Art. 3 comma 4 L'iscrizione all'elenco (da parte dell'esperto) di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di cui al comma 2</p> <p>Art 3 comma 5 la domanda di iscrizione all'elenco ..... è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un curriculum vitae .....</p> <p>Inoltre, sono previste specializzazione e formazione dei giudici tramite l'attivazione presso la Scuola superiore della magistratura di corsi sulla materia della ristrutturazione aziendale e sulle procedure di risanamento da riservare ai giudici assegnati alle procedure concorsuali. La Scuola<sup>5</sup> ha previsto lo svolgimento, nell'anno formativo 2022, almeno dei seguenti corsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e concordato semplificato;</li> <li>2. I contratti di ristrutturazione del debito;</li> <li>3. I principi generali alla base della Riforma del codice della crisi;</li> <li>4. La liquidazione giudiziale.</li> </ol> <p>La Scuola, inoltre, sta predisponendo una nuova tipologia di formazione dei magistrati addetti alla materia dell'insolvenza, prevedendo la formazione di gruppi di lavoro continuativi.</p> <p>Il Ministero della Giustizia, attraverso una direttiva, entro il 30 novembre 2021, ha avviato una ricognizione diretta a verificare in quali tribunali sono presenti sezioni specializzate o semi-specializzate in materia di insolvenza e quali criticità si manifestano negli uffici non muniti di apposita sezione.</p> <p>Inoltre, con una circolare emanata in data 3 novembre 2021, il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia ha disposto che l'ufficio del processo può essere costituito anche presso le sezioni o i giudici che si occupano della materia dell'insolvenza e che, a</p>

<sup>5</sup> Nota del 5 ottobre 2021 Prot. n. 00110030 della Scuola Superiore della Magistratura in risposta alla nota del 28 settembre 2021, del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia

	<p>detto ufficio, possono essere assegnati gli addetti laureati in materie economiche. L'assegnazione di personale qualificato in materie economiche aumenta la specializzazione dei giudici nella materia dell'insolvenza.</p> <p>È in corso di emanazione il decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") che ha previsto le piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche. Nel decreto ministeriale tra i criteri per l'assegnazione dei magistrati della pianta flessibile sono previste, sia la necessità di garantire gli obiettivi del PNRR, sia l'esigenza di garantire la specializzazione in materia di crisi d'impresa. In altre parole, attraverso le piante organiche flessibili, potranno essere assegnati, anche temporaneamente, dei magistrati in quei tribunali che si trovino in una situazione di carenza di organico o comunque in situazioni di particolare criticità nella trattazione della materia dell'insolvenza.</p>
<p>4) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo (ossia prima dei crediti fiscali e dei crediti di lavoro)</p>	<p>Nell'ordinamento vigente, i <b>creditori privilegiati vengono pagati non appena vengono liquidati i beni utilizzati a garanzia</b>. Le pretese fiscali e dei dipendenti sono invece garantite da una garanzia generale sui beni mobili dell'impresa.</p> <p><b>Il pagamento dei creditori muniti di garanzia reale prima dei creditori muniti di privilegio generale, come l'Erario o i lavoratori, rappresenta un principio generale già esistente.</b></p>
<p>5) la possibilità per le imprese di <b>accordare diritti di garanzia non possessori</b>. Come complemento della riforma in materia di insolvenza <b>occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale</b> delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la <b>digitalizzazione generalizzata delle procedure</b> di ristrutturazione e di insolvenza e <b>la creazione di una piattaforma online</b> per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di pre-insolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema</p>	<p><b>Il diritto di garanzia non possessore</b> è stato previsto dal decreto-legge n. 59/2016 "Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti <b>Art 1 "Pegno mobiliare non possessorio"</b></p> <p><i>Art 1 comma 1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono <b>costituire un pegno non possessorio</b> per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.</i></p> <p><i>Art 1 comma 2 Il <b>pegno non possessorio</b> può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati .....</i></p> <p><b>Il 25 maggio 2021, il Ministero della Giustizia ha approvato con decreto del Ministro 114/2021 il Regolamento</b> che prevede le procedure per la registrazione dei diritti e per la loro cancellazione.</p> <p>Inoltre, <b>il decreto-legge n. 59/2016 ha istituito un registro elettronico nazionale<sup>6</sup></b> per le procedure di insolvenza e le procedure esecutive individuali.</p>

<sup>6</sup> Al [Portale Servizi Telematici. Dettaglio News \(giustizia.it\)](https://www.giustizia.it) A partire dal 13/9/2021 è disponibile la nuova funzionalità di consultazione del Registro dei Gestori della Crisi d'Impresa corrispondente al Registro previsto dall'art. 125, comma 4, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. A mente del citato art. 28: "I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse". Il registro è tenuto con modalità informatiche, su base nazionale, ed è accessibile al pubblico.

<p>giudiziario (richieste di ristrutturazione pre-insolvenza, promozione delle ristrutturazioni multilaterali, possibilità di procedure e di risoluzioni automatizzate pre-approvate per i casi relativi a importi di bassa entità). Una tale piattaforma online deve garantire inoltre <b>l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche</b>, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe <b>dare il proprio consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge</b>. La riforma deve istituire un <b>registro delle garanzie reali</b>.</p>	<p>Il registro ha un'area pubblica e una privata ed è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 848/2015. <b>La legge ha richiamato un decreto amministrativo</b> per stabilirne il contenuto, quali informazioni devono essere pubblicate e in quale sezione, e la sua operatività. <b>La bozza del decreto è, al momento, all'esame dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia.</b></p> <p>Per quanto riguarda la <b>formazione e la specializzazione</b>, si veda quanto indicato al punto 3)</p> <p>Per quanto riguarda la <b>digitalizzazione delle procedure di risanamento</b>, le procedure esistenti <b>sono state completamente digitalizzate dal 2013</b>. Sono gestite da tribunali, creditori, professionisti nominati, professionisti e debitori utilizzando esclusivamente posta elettronica certificata, firma digitale e file elettronici.</p> <p>Come si è detto, il <b>decreto-legge n. 118/2021 all'articolo 3 prevede una piattaforma nazionale accessibile dal sito web di ogni Camera di commercio</b>. La "composizione negoziata" funziona attraverso la piattaforma che contiene: tutte le informazioni sul nuovo strumento; una checklist per aiutare l'imprenditore a concepire il piano di ristrutturazione; i moduli per richiedere la nomina dell'esperto; un "test di fattibilità" che può essere sostenuto da ogni impresa anche prima di chiedere la nomina dell'Esperto. La piattaforma ha una sezione pubblica e una privata e tutte le informazioni sull'impresa e la sua attività non sono pubbliche. Solo l'esperto ha accesso alle informazioni e ai documenti depositati dall'imprenditore che può accettare di condividere alcune o tutte le informazioni con i creditori o altre parti interessate.</p> <p><b>Art 3 "Istituzione della Piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto"</b>  <b>comma 1.</b> È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industrie, artigianato e agricoltura.  <b>comma 2</b> Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della <b>ragionevole perseguibilità del risanamento</b> accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono <b>definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</b>.</p> <p>Inoltre, in sede di conversione del d.l. 152/2021, la piattaforma è stata resa interoperabile con i sistemi informatici delle banche e delle autorità fiscali e previdenziali. In particolare, questa piattaforma sarà collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia ed alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'agente della riscossione. In questo modo, l'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata</p>
---	---

	<p>della crisi potrà accedere a queste banche dati, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ed estrarre la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.</p> <p>Sempre in sede di conversione del d.l. 118/2021, è stata inserita una norma che, riprendendo quanto già previsto, in parte, dal decreto dirigenziale, consente ai creditori di accedere alla piattaforma istituita presso le Camere di commercio. Tale norma realizza l'interscambio di informazioni e documenti tra imprenditore e creditori prevedendo che i creditori potranno accedere alla piattaforma ed inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto. Essi potranno accedere ai documenti ed alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).</p> <p>Ancora, sempre attraverso emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. 118/2021, è stata implementata la piattaforma già prevista dal d.l. 118/2021, con un programma informatico gratuito che elabori i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito dell'imprenditore e che consentirà a quest'ultimo di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento già previsto nel decreto dirigenziale. Ove l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non superi i 30.000,00 euro e se tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione che poi l'imprenditore comunica ai creditori interessati. Ove questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro una certa data, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. In questo modo verrà realizzata, per le crisi di piccoli imprenditori, una procedura di ristrutturazione automatizzata e pre-approvata.</p>
--	--

### Riquadro 3.3: Atti Amministrativi per l'attuazione delle misure in materia di "insolvenza"

**Atti previsti dal decreto-legge 24 agosto 2021, n.118 (G.U. 24 agosto 2021) relativi alla Milestone "Insolvenza" Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia."**

Tipo di atto	Descrizione	Scadenza
<b>Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia</b>	È istituita <b>una piattaforma telematica nazionale</b> accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. <b>Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della</b>	<b>28/09/2021</b> Decreto 28 settembre 2021 - <b>Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge</b>

## NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

	giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	24 agosto 2021 n. 118
	Iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è subordinata al possesso della <b>specificata formazione</b> prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.	
	Istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. Il <b>contenuto del modello</b> di cui è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.	

### 3.4 Milestone “Procedure di assunzione per i Tribunali” (M1C1- 32)

La *Milestone* M1C1-32 prevede l’entrata in vigore della legislazione primaria che disciplina le assunzioni a tempo determinato di personale per gli uffici per il processo, per smaltire gli arretrati

Tale Milestone si considera soddisfatta facendo riferimento:

- **Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113** “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”, ed in particolare al Capo II “**Misure urgenti per la Giustizia ordinaria e amministrativa**”.
- **Sulla scorta della previsione di legge primaria sopra indicata è stato emanato bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 62 del 6 agosto 2021** per il reclutamento del **primo contingente di 8171 addetti all’Ufficio per il processo.**<sup>7</sup> Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è scaduto il **23 settembre 2021**. Sono state presentate **66.015 domande di partecipazione**.

La **Tabella 3.4** “**Elenco delle caratteristiche della milestone e relativi adempimenti**” riporta per ciascuna caratteristica descritta nell’accordo con l’Unione europea le disposizioni legislative che assicurano il soddisfacimento degli impegni assunti.

Il **Riquadro 3.4** “**Atti Amministrativi**” riporta tutti i provvedimenti che la legislazione attuativa deve comprendere.

**Tab. 3.4: Elenco delle caratteristiche della Milestone e relativi adempimenti.**

Descrizione	Dove
Approvare la legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con autorizzazione a pubblicare bandi e ad assumere.	<p><b><u>L’articolo 11 del decreto-legge 80/2021</u></b>, convertito dalla legge 123/2021, prevede che la Commissione RIPAM provveda ad avviare le <b>procedure di reclutamento, in due tempi, di un contingente di 16.500 unità da destinare all’Ufficio del Processo e l’articolo 12</b> ne disciplina le modalità di impiego.</p> <p><b>Art. 11 comma 1.</b> <i>Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, .....il Ministero della Giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo .....</i></p> <p><b>Art. 12 comma 2.</b> <i>Le modalità di impiego degli addetti all’Ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all’Allegato II, numero 1.</i></p> <p><b>Allegato II</b> “<b>Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia</b>”</p> <p>1. Addetto all’ufficio per il processo</p> <p><b>SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:</b></p>

<sup>7</sup><https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/62/s4/pdf>

	<p>..... <i>Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione</i> ..... <i>Esperti legali in imprese o enti pubblici</i> ..... <i>Studio di fascicoli</i></p> <p>E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021 il <b>bando di Concorso pubblico</b> per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento del <b>primo contingente di 8171 addetti all'Ufficio per il processo</b></p> <p><b>In considerazione della normativa speciale per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, i restanti 79 posti saranno oggetto di un distinto bando di concorso che sarà emanato nel mese di novembre 2021.</b></p> <p><b>Nel secondo semestre del 2023 saranno indette le procedure di reclutamento per il secondo contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, i quali prenderanno possesso negli uffici giudiziari entro il terzo trimestre 2024.</b></p> <p><b>L'articolo 13 del citato decreto-legge n. 80/2021 autorizza l'assunzione di complessive ulteriori 5.410 unità di personale, con profili professionali tecnici e amministrativi.</b></p> <p><b>L'articolo 14 del citato decreto-legge n. 80/2021 disciplina le procedure straordinarie di reclutamento per tutte le complessive 21.910 unità di personale a tempo determinato da assumere nell'ambito del Progetto Capitale Umano Giustizia.</b></p> <p><b>La Commissione RIPAM ha indetto il concorso per il reclutamento delle residue 79 unità del primo scaglione di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, da assegnare agli uffici della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed Esami, n., 98 del 10 dicembre 2021.</b></p>
--	---

#### Riquadro 3.4: Atti Amministrativi per l'attuazione delle misure in materia di "Procedure di assunzione per i Tribunali"

Atti previsti dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito dalla legge n. 113 del 2021) "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", relativi all'Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi - Titolo II Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR - Capo II Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

Tipo di atto	Descrizione	Scadenza
Nota del Ministero della giustizia	<p>"...il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024 in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, ..."</p> <p><b>Target MIC1 34 Scadenza T4 2022 Avvio delle procedure di assunzione per i Tribunali civili e penali</b></p>	<p><b>Nota del Ministero della giustizia prot. n. 0165152.U del 3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per</b></p>

## NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

	<p><i>di almeno 8.764 dipendenti dell'Ufficio di processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti.</i></p> <p><b>Target MIC1 39 Scadenza T2 2024</b> Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali di <b>almeno 19.719</b> dipendenti dell'Ufficio di processo ed entrata in servizio di tali dipendenti.</p>	<b>ottomilacentosettantuno unità.</b>
<b>Decreto del Ministro della giustizia</b>	<p><i>"... con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché' il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. ..."</i></p>	<b>Decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021 che individua i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli distretti di corte di appello.</b>
<b>Decreto del Ministro della giustizia</b>	<p>L' articolo 14 comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, prevede che le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente dalla norma primaria sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.</p>	<b>Decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021 che disciplina lo svolgimento delle procedure di reclutamento</b>
<b>Bando di concorso della Commissione RIPAM</b>	<p>Il bando di concorso costituisce il formale avvio della procedura di reclutamento, mediante titoli e prova scritta, del primo contingente di 8171 addetti all'Ufficio per il processo.</p> <p>I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 23 settembre 2021. Risultano presentate 66.015 domande.</p> <p>Le prove scritte sono previste per la fine del mese di novembre.</p> <p>Siamo fiduciosi che la graduatoria finale sarà approvata entro dicembre 2021-gennaio 2022 e che i vincitori entreranno in servizio entro febbraio-marzo 2022.</p>	<b>Bando di concorso pubblico del 6 agosto 2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 62 del 2021.</b>
<b>Decreto del Ministro della giustizia</b>	<p><i>"... con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché' il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. ..."</i></p>	<b>Decreto del Ministro della giustizia del 28 settembre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 30 settembre 2021 che individua i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli uffici giudiziari.</b>

<p><b>Nota del Ministero della giustizia</b></p>	<p>“... il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024 in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, ...”</p> <p><b>Target MIC1 34 Scadenza T4 2022</b> Avvio delle procedure di assunzione per i Tribunali civili e penali di <b>almeno 8.764</b> dipendenti dell'Ufficio di processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti.</p> <p><b>Target MIC1 39 Scadenza T2 2024</b> Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali di <b>almeno 19.719</b> dipendenti dell'Ufficio di processo ed entrata in servizio di tali dipendenti.</p>	<p><b>la Commissione RIPAM ha indetto il concorso per il reclutamento delle residue 79 unità del primo scaglione di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, da assegnare agli uffici della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed Esami, n., 98 del 10 dicembre 2021</b></p>
<p><b>Bando di concorso della Commissione RIPAM</b></p>	<p>Il bando di concorso costituisce il formale avvio della procedura di reclutamento, mediante titoli e prova scritta, del primo contingente di 79 addetti all'Ufficio per il processo, da assegnare agli uffici della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige.</p>	<p><b>Entro il mese di novembre 2021, la Commissione RIPAM indice il concorso per il reclutamento delle residue 79 unità del primo scaglione di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, da assegnare agli uffici della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige.</b></p>
<p><b>Capo dell'ufficio giudiziario progetto organizzativo</b></p>	<p>“...All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che</p> <p>Preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria...”</p>	<p><b>31/12/2021</b></p> <p><b>Provvedimenti e attività svolte dal Ministero e dal CSM (sui cui si veda infra) per arrivare a tale attività da parte dei capi degli uffici giudiziari</b></p>
<p><b>Nota del Ministero della giustizia</b></p>	<p>“...il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di <b>5.410</b> unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:</p> <p>a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);</p>	<p><b>Entro il mese di dicembre 2021, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM di procedere al reclutamento del contingente di 5.410 unità di personale con profili tecnici e amministrativi.</b></p>

	<p>b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);</p> <p>c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l)..."</p> <p><b>Questa procedura ha per oggetto un contingente di personale, comprendente diversi profili tecnici e amministrativi, completamente distinto dai 16.500 addetti all'ufficio per il processo. Questo contingente concorre nondimeno al computo del target intermedio di assunzione di 8.764 unità e al target finale di assunzione di 19.719 unità</b></p> <p><i>Target MIC1 34 Scadenza T4 2022 Avvio delle procedure di assunzione per i Tribunali civili e penali di almeno 8.764 dipendenti dell'Ufficio di processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti.</i></p> <p><i>Target MIC1 39 Scadenza T2 2024 Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali di almeno 19.719 dipendenti dell'Ufficio di processo ed entrata in servizio di tali dipendenti.</i></p>	
<b>Bando di concorso della Commissione RIPAM</b>	Il bando di concorso costituisce il formale avvio della procedura di reclutamento, mediante titoli e prova scritta, del contingente di reclutamento del contingente di 5.410 unità di personale con profili tecnici e amministrativi.	<b>Siamo fiduciosi che, entro dicembre 2021-gennaio 2022, la Commissione RIPAM pubblichi il bando di concorso.</b>
<b>Nota del Ministero della giustizia</b>	<p>"...il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024 in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, ..."</p> <p>...</p> <p><i>Target MIC1 39 Scadenza T2 2024 Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali di almeno 19.719 dipendenti dell'Ufficio di processo ed entrata in servizio di tali dipendenti.</i></p>	<b>Nel secondo semestre 2023, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM di procedere al reclutamento del secondo scaglione di 8.250 addetti all'ufficio per il processo.</b>
<b>Bando di concorso della Commissione RIPAM</b>	<p>Il bando di concorso costituisce il formale avvio della procedura di reclutamento, mediante titoli e prova scritta, del primo contingente di 79 addetti all'Ufficio per il processo, da assegnare agli uffici della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige.</p> <p>Siamo fiduciosi che la graduatoria finale sarà approvata e che i vincitori entreranno in servizio entro il terzo trimestre 2022.</p>	<b>Entro il mese di dicembre 2023, la Commissione RIPAM indice il concorso per il reclutamento del secondo scaglione di 8.250 addetti all'ufficio per il processo.</b>

<b>Delibera Consiglio superiore della magistratura</b>	Linee guida del Consiglio superiore della Magistratura del 13 ottobre 2021 per l'ufficio per il processo di indicazione delle principali attività per l'avvio dell'ufficio per il processo PNRR di interesse del CSM	<b>Delibera di Plenum del Consiglio superiore della magistratura del 13 ottobre 2021 dirette ai Capi degli uffici giudiziari</b>
<b>Decreto del Presidente del Consiglio di Stato</b>	Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.	<b>GU n.183 del 2-8-2021 - Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa</b>
<b>Decreto del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria</b>	Provvedimento del Capo del Dipartimento costitutivo di 6 gruppi di lavoro sul PNRR con referenti degli uffici giudiziari e coordinatori del Ministero per attività di <i>governance</i> del PNRR diretta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio dell'Ufficio per il processo negli uffici;</li> <li>- Confronto sui dati statistici necessari agli uffici per gli obiettivi PNRR;</li> <li>- Costruzione della <i>governance</i> del monitoraggio statistico e amministrativo;</li> <li>- Indicazioni per la predisposizione del progetto organizzativo;</li> <li>- Supporto esigenze logistiche ed operative (locali, acquisto PC ecc);</li> </ul>	<p><b>Provvedimento del 17 settembre 2021 integrato in data 21 ottobre 2021 comunicato a tutti gli uffici giudiziari.</b></p> <p><b>Dal 20 settembre sono partiti incontri con tutti gli uffici svolti dal Dipartimento.</b></p> <p><b>Sono stati già distribuiti tutti</b></p> <p><b>Siamo confidenti che entro il 31 dicembre 2021 gli uffici avranno predisposto un programma di massima degli obiettivi, della distribuzione interna delle risorse e delle attività</b></p> <p><b>Il DOG ha, inoltre, emanato le circolari 3 novembre (circolare DOG - linee guida per uffici) 12 novembre (dgSTAT su indicatori statistici), 2 dicembre (DOG su progetto organizzativo), 21 dicembre (dg personale su mansioni addetti) e 22 dicembre (DOG su monitoraggio). Siamo confidenti che entro il 31 dicembre 2021 gli uffici completeranno la predisposizione del</b></p>

## NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

		<b>programma organizzativo di massima su obiettivi e distribuzione interna delle risorse e delle attività.</b>
<b>Attività di formazione diretta ai magistrati e ai dirigenti amministrativi</b>	Interlocuzioni con la Scuola superiore della magistratura al fine di elaborare una serie di corsi per i Magistrati e per i Capi degli uffici.	<b>Corso in data 4-6 ottobre 2021;</b> <b>Corso in data 4-5 novembre</b>  <b>È stato sottoscritto, in data 23 dicembre 2021, un protocollo d'intesa tra Ministra – CSM e SSM su formazione dei magistrati che rivestono posizioni di responsabilità organizzativa.</b>
<b>Attività di formazione diretta agli addetti all'ufficio per il processo</b>	Art. 16 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. "Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica".  Attività in corso di predisposizione in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola Superiore della Magistratura.	<b>All'atto della presa di possesso (verosimilmente febbraio 2022 per i primi 8171 unità) verrà erogato una prima sessione formativa</b> <b>Una volta inseriti nei servizi specifici verrà erogata la formazione di carattere specifico e specialistico (es. penale, civile, fallimentare ecc.).</b>
<b>Attività di monitoraggio sull'impiego delle risorse di formazione diretta agli addetti all'Ufficio per il processo</b>	Art. 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.  "...Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR".  Per le attività di monitoraggio della distribuzione delle risorse umane (addetti all'ufficio per il processo e altre figure PNRR) il Ministero attiverà (con risorse di bilancio ordinario), apposita piattaforma informatica (cd. SUP-Sistema unico del personale), che gestirà tutte le informazioni del personale dalla presa di possesso in poi e i relativi provvedimenti fondamentali della "carriera" del dipendente.  Siamo confidenti in una attivazione entro febbraio 2022. Per il sistema dei pagamenti relativi al personale PNRR, e per il relativo monitoraggio, si utilizzerà la piattaforma	

NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

---

	informatica NOIPA del Mef già in uso per il personale ordinario	
--	---	--

NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

AppendiceFig. A.1: Raggiungimento obiettivi e target in base al cronoprogramma RIFORME

N. sequenziale	Milestone / Target	Nome	Indicatori qualitativi (per milestone) / Indicatori quantitativi (per target)	2021				2022				2023				2024				2025				2026				Rilevanza nazionale (ITA) o europea (UE)				
				T1	T2	T3	T4																									
M1C1-29	Milestone	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa																													UE
M1C1-30	Milestone	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa																													UE
M1C1-31	Milestone	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa																													UE
M1C1-36	Milestone	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza	Indicazione negli atti delegati della data di entrata in vigore degli stessi																													UE
M1C1-35	Milestone	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del quadro giuridico riveduto																													UE
M1C1-37	Milestone	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale.	Indicazione nel testo degli atti di diritto derivato dalla data di entrata in vigore degli stessi																													UE
M1C1-38	Milestone	Digitalizzazione del sistema giudiziario	Indicazione nel testo degli atti di diritto primario e derivato della rispettiva data di entrata in vigore																													ITA
M1C1-43	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)	Ridurre del 65 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) ( valore di riferimento numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019)																													UE
M1C1-44	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)	Ridurre del 55 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le corti d'appello civili (valore di riferimento numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili nel 2019)																													UE
M1C1-47	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)	Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (valore di riferimento numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019)																													UE
M1C1-48	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)	Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili ( valore di riferimento numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (98 371 cause nel 2019)																													UE
M1C1-45	Target	Riduzione della durata dei procedimenti civili	Ridurre del 40 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.																													UE
M1C1-46	Target	Riduzione della durata dei procedimenti penali	Ridurre del 25 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.																													UE

**LEGENDA:**

	termine completamento Milestone/target superato
	termine completamento Milestone/target in corso

Trim. di osservazione

NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

Fig. A.2: Raggiungimento obiettivi e target in base al cronoprogramma INVESTIMENTI 1.8

N. sequenziale	Milestone / Target	Nome	Indicatori qualitativi (per milestone) / Indicatori quantitativi (per target)	2021			2022			2023			2024			2025			2026			Rilevanza nazionale (ITA) o europea (UE)
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
M1C1-32	Milestone	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza																			UE
M1C1-33	Target	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	168 dipendenti (valore di riferimento numero di membri del personale in servizio al 31 dicembre 2021)																			UE
M1C1-34	Target	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	8.764 dipendenti (valore di riferimento numero di membri del personale in servizio al 31 dicembre 2021)																			UE
M1C1-40	Target	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	326 dipendenti (valore di riferimento 168 )																			UE
M1C1-41	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali	Riduzione del 25% del totale cause pendenti nel 2019 (109.029) dinanzi ai tribunali amministrativi regionali																			UE
M1C1-42	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato	Ridurre del 35% il numero di cause pendenti nel 2019 (24 010) presso il Consiglio di Stato (secondo grado).																			UE
M1C1-39	Target	Conclusione delle procedure di reclutamento per i tribunali civili e penali	assunzione di almeno 19.719 dipendenti (valore di riferimento numero di membri del personale in servizio al 31 dicembre 2021)																			UE
M1C1-49	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).	Ridurre del 70% il numero di cause pendenti (109 029) nel 2019																			UE
M1C1-50	Target	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato	Ridurre del 70% il numero di cause pendenti (24 010) nel 2019 presso il Consiglio di Stato (secondo grado).																			UE

LEGENDA:

	termine completamento Milestone/target superato		Trim. di osservazione		termine completamento Milestone/target in corso
--	---	--	-----------------------	--	---

NOTA DI AVANZAMENTO DELLE MISURE DEI PNRR

Fig. A.3: Raggiungimento obiettivi e target in base al cronoprogramma INVESTIMENTI 1.6

N. sequenziale	Milestone / Target	Nome	Indicatori qualitativi (per milestone) / Indicatori quantitativi (per target)	2021				2022				2023				2024				2025				2026				Rilevanza nazionale (ITA) o europea (UE)				
				T1	T2	T3	T4																									
M1C1-130	Target	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1	3.500.000 (punto di partenza 0)																													UE
M1C1-131	Milestone	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1	Relazione che attesta l'inizio dell'esecuzione del contratto																													UE
M1C1-14	Target	Consiglio di Stato - Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1	800 000 (punto di partenza 0)																													UE
M1C1-16	Target	Consiglio di Stato - Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2	2500000 (punto di partenza 800000)																													UE
M1C1-153	Target	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2	10.000.000 (punto di partenza 0)																													UE
M1C1-154	Target	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2	6 (punto di partenza 0)																													UE

**LEGENDA:**

	termine completamento Milestone/target superato		termine completamento Milestone/target in corso
--	---	--	---

Trim. di osservazione

**Tab A.2: Anagrafica della Misura**

Tipologia	Descrizione	Note
<b>CSR 2019</b>	3.2 migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; 4.1 ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore; 4.2 Migliorare l'efficacia della lotta alla corruzione riformando le norme procedurali per ridurre la durata dei processi penali.	
<b>CSR 2020</b>	4.1 migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione l'efficienza del sistema giudiziario	
<b>Flagship</b>	<b>Modernise</b> Questo <i>flagship</i> riguarda la digitalizzazione di alcuni importanti servizi pubblici, quali l'identificazione, l'autenticazione, la giustizia e la sanità. Entro il 2025, gli Stati membri dovranno garantire la fornitura di un'identità digitale europea (e-ID) e le pubbliche amministrazioni dovranno fornire servizi pubblici digitali interoperabili, personalizzati e di facile utilizzo.	
<b>Pilastro</b>	Pilastro 1 5. Health and economic, social and institutional resilience Pilastro 2 3. Smart sustainable and inclusive growth	
<b>Common indicator</b>	Non applicabile	
<b>Flag Children and youth</b>	Non applicabile	
<b>Flag gender quality</b>	Non applicabile	
<b>Social category</b>	Non applicabile	
<b>Impact indicator</b>	Indice Digital Economy and Society Index (DESI) n.5 (Servizi Pubblici Digitali). Si tratta di un indice composito che misura sia la domanda che l'offerta di servizi pubblici digitali e di dati aperti. Indice n.2. Durata dei procedimenti civili	